

Estratto **COMUNICATO URGENTE**

8 marzo 2020 ore 17.30

Fonte: Min Giustizia

Dall'8 marzo e fino al 31 maggio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche **gli atti e documenti** di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, **sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato** di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, **nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto**, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, **sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.**

OGNI INFORMAZIONE POTRA' ESSERE RICHIESTA ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEFONICA ai seguenti numeri: tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 11.00

0715063103 oppure, in alternativa, –

0715063021 (Dr.ssa Diomedi) –

0715063090 (cont ordinario 1° Sez) –

0715063096 (cont ordinario 2° Sez) –

0715063095 (Sez VG – Min) e

0715063084 – 0715063083 - 0715063091 (**Sezione Lavoro**)

Per il ritiro delle copie si prega contattare il n.ro 0715063103 per concordare orario e giorno.

SI PREGA EVITARE DI ACCEDERE AGLI SPORTELLI OVE NON VI SIA URGENZA.

RINVII d'Ufficio:

Fanno **eccezione alla regola del rinvio d'ufficio** e quindi saranno **normalmente tenute:**

NEL SETTORE CIVILE

- 1) udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

Ancona, 9/3/2020

Dr.ssa Daniela Diomedi